

REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1990

concernente una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani medi e lunghi A a destinazione dell'isola della Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'esame della situazione in materia di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso; che, tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario; che la situazione particolare dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani medi e lunghi A di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per l'isola della Riunione.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 2 maggio 1991. Durante questo periodo si procede a gare mensili per le quali le date di presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è valida solamente se concerne un quantitativo di almeno 50 t e di 5 000 t al massimo.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 20 ECU/t.

Articolo 4

In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 5719/88 della Commissione⁽⁴⁾, i documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione mensile delle offerte previsto nel bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76:

- la fissazione di una sovvenzione massima,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della sovvenzione massima.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 settembre 1990, alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 2 maggio 1991.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.